

## **REGOLAMENTO SUL SERVIZIO MENSA**

(D.R. n. 728 del 08 settembre 2000)

### **ART. 1**

1. L'Amministrazione istituisce un servizio mensa, realizzato mediante buono pasto e/o gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi ticket, utilizzabili presso esercizi convenzionati.
2. Tale ultima modalità di gestione ha carattere sperimentale per la durata di un anno a partire dalla stipulazione della convenzione con la Società di Servizi ed in ogni caso cesserà quando l'Amministrazione sarà in grado di offrire buoni pasto utilizzabili presso più strutture universitarie adibite a mensa.

### **ART. 2**

1. I ticket ed i buoni pasto saranno acquistabili presso l'Economato. Per il personale il costo è pari ad un terzo di quello del pasto in convenzione.
2. Ha diritto all'attribuzione del ticket o del buono pasto il personale tecnico-amministrativo dipendente a qualsiasi titolo dall'Ateneo del Sannio per le giornate lavorative effettive in cui, per esigenze di servizio, effettua un orario di lavoro ordinario almeno di otto ore con intervallo non superiore ad un'ora, nonché per le giornate lavorative nelle quali, per esigenze di servizio, effettua lavoro straordinario di durata pari al almeno due ore, con intervallo non superiore ad un'ora.
3. Eventuali modifiche all'orario di lavoro comporteranno la rideterminazione dell'attribuzione del ticket o del buono pasto.

### **ART. 3**

1. Gli organi competenti dell'Amministrazione controllano il rispetto delle condizioni per l'erogazione del ticket o del buono pasto.
2. In caso di accertata violazione dei limiti fissati dal presente regolamento nell'utilizzo di ticket o del buono pasto i lavoratori – compresi i dipendenti incaricati del controllo – sono passibili di sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione. L'Amministrazione ha diritto di chiedere al dipendente la restituzione dell'importo del costo a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 4**

1. L'attribuzione del ticket o buono pasto non può essere in alcun modo sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
2. La mancata fruizione non comporta corresponsione di compenso sostitutivo.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non costituisce retribuzione in natura ed il ticket o il buono pasto non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.